

## PROTOCOLLO D'INTESA

### SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE

Ai sensi degli articoli 3 (comma 2, lettera c) e 17 della legge Regione Toscana 41/2005

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza del Duomo, 10 rappresentata dall'Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione sociosanitaria Stefania Saccardi

E

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria rappresentato dal Direttore Salvatore Nasca

E

Centro di Giustizia minorile della Toscana e dell'Umbria Rappresentato dal Direttore Antonio Pappalardo

Premesso che

- la Direttiva 2012/29/UE del 25/10/2012 – che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, imponendo agli Stati l'obbligo non solo di garantire servizi di assistenza alle vittime, ma anche di assicurare il pieno esercizio dei loro diritti processuali e, soprattutto, la protezione dal rischio che il processo costituisca una occasione di vittimizzazione secondaria – al considerando 46 del Preambolo afferma esplicitamente che "i servizi di giustizia riparativa, quali la mediazione vittima-autore del reato, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta";
- la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale invita gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale;
- la Legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" all'art. 47 "Affidamento in prova al servizio sociale" precisa che all'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il

soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e in particolare al comma 7 sottolinea che "nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare";

- - il D.l.gs. 2 Ottobre 2018 n.121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) che stabilisce che: "l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penale di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato".

- il DPR n. 448 del 22 settembre 1988 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", in particolare all'art. 28, relativo all'istituto della messa alla prova, prevede che il giudice, nel provvedimento sospensivo del processo con cui viene disposta la prova, possa impartire prescrizioni "dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del reo con la persona offesa dal reato";

- il D.lgs 272/89, decreto attuativo del DPR n. 448 del 22 settembre 1988 all'art. 27. Comma 2 stabilisce che "Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

- il DPR n. 230 del 30 giugno 2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", all'art. 27 "Osservazione della personalità" prevede che il condannato, durante il percorso di osservazione e trattamento, sia sostenuto dagli operatori penitenziari per sviluppare una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa" e all'art. 118 comma 8 stabilisce che gli operatori degli Uepe si adoperino per favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona (condannata), degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

- la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" all'art. 4 relativo alla "Sospensione del procedimento con messa alla prova" sancisce che il programma di trattamento «in ogni caso

prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale e le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa»

### Richiamati

- lo Statuto della Regione Toscana il quale definisce all'art. 3 comma 2 che “La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana e dei diritti umani”;
- la legge 328/2001 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"e in particolare l'articolo 8 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;
- la legge regionale 41/2005 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- l'articolo 3, comma 2, lettera c, della legge regionale 41/2005 che prevede la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati , inclusi quelli del Terzo settore di cui all'articolo 17 della legge medesima;
- il capo V della legge regionale 41/2005 dedicato alle politiche sociali integrate e in particolare l'articolo 53 politiche per i minori;
- il protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.2.2014 tra Regione Toscana/Ministero Giustizia/Anci Toscana/Upi Toscana/Uncem Toscana/Trib Sorv. Firenze/Trib Minori Firenze e Genova che all'art. 8 prevede: “Le parti firmatarie concordano sulla necessità di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, e in linea con le risoluzioni internazionali in materia, con particolare riferimento alla Racc. (2006) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in ordine alla tutela dei diritti del-

le vittime dei reati e dei loro familiari, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati. Le parti firmatarie inoltre, recependo le risoluzioni internazionali in materia ed in particolare la Raccomandazione n. (99)19 del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna – Aprile 2000, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, ed in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo di Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, s'impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia riparativa e mediazione penale – non settoriali - che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittima e reo, promuovendo le necessarie iniziative formative per gli operatori di detti Uffici. Le parti rilevano inoltre la particolare esigenza espressa dal C.G.M. di rendere al più presto operativa l'attività di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa in base alle linee operative approfondite nel network già attivato per lo sviluppo della giustizia riparativa. Le parti firmatarie infine si impegnano a promuovere e realizzare, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e, tra questi, i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza, i Giudici di pace, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, azioni tese a offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, una nuova attenzione alla vittima e un'apertura costruttiva a spazi responsabilizzanti di impegno da parte degli autori di reato.”;

- le linee di indirizzo del D.l.gs. 2 Ottobre 2018 n.121 a paragrafo 1.3 stabiliscono che il programma di intervento educativo preveda “percorsi di giustizia riparativa e mediazione con le vittime del reato” in modo da conseguire le finalità di cui all'Art. 1 comma 2 del D.l.gs. 2 Ottobre 2018 n.121.

- Le *Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato* del 17 maggio 2019 stabiliscono che: “la **Giustizia Riparativa** si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale. (...) Con la giustizia riparativa, (...) l'obiettivo è tentare di ricostruire (...) la lacerazione della relazione con la vittima e, più in generale, con il contesto sociale. Per **Giustizia di Comunità** deve intendersi quell'insieme di misure e sanzioni che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella Comunità, con l'implicazione di alcune restrizioni alla libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi disposti dall'Autorità Giudiziaria, (...). In questa prospettiva le prescrizioni di riparazione alla Comunità, come il lavoro di pubblica utilità e le attività socialmente utili, pur esprimendo una significativa valenza riparativa nei confronti della Comunità, si collocano al di fuori del concetto di Giustizia Riparativa.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2

Oggetto e finalità

Il presente protocollo si inserisce nell'ambito tematico della Giustizia riparativa e mediazione penale. I firmatari, nel rispetto della normativa vigente, condividendo l'interesse per la materia, convengono sulla necessità di collaborare per assicurare, secondo le proprie competenze, la realizzazione di specifici interventi e progettualità.

Attraverso l'attuazione del presente protocollo le parti intendono perseguire le seguenti finalità generali:

- a) Creare procedure condivise e sistematizzate che favoriscano la realizzazione di interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale;
- b) Individuare e gestire linee di finanziamento dedicate;
- c) Attuare azioni formative per gli operatori coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa;
- d) Realizzare attività di sensibilizzazione della comunità locale.

La Regione effettuerà il coordinamento delle attività necessarie alla attuazione del protocollo per garantirne l'efficacia dell'intervento.

ART. 3

Conferenza Regionale in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato

I firmatari, si impegnano a promuovere, secondo le proprie competenze l'istituzione della Conferenza Regionale in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Toscana, dell'Autorità Giudiziaria, delle tre Università della Toscana, del Terzo Settore, di Anci Toscana.

La Conferenza regionale attiverà:

- un gruppo di lavoro sull'applicazione delle pratiche di giustizia riparativa e di mediazione penale nell'ambito della giustizia minorile;
- un gruppo di lavoro sull'applicazione delle pratiche di giustizia riparativa e di mediazione penale nell'ambito della giustizia degli adulti.

Obiettivo di entrambi i gruppi di lavoro è definire le progettualità, le procedure e individuare le linee di finanziamento dedicate.

Nel quadro dei lavori della Conferenza, sarà valutata la fattibilità giuridica di una proposta di *Albo Regionale sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale* degli Enti del terzo settore.

Le proposte dei tavoli tematici confluiranno in un unico documento unitario da presentare e approvate dalla Conferenza.

#### ART. 4

##### Oneri finanziari

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori.

#### ART. 5

##### Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria

Per Centro di Giustizia minorile della Toscana e dell'Umbria